senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell'U.O. 51, Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, prot. n. 1994 del 20 dicembre 2013, con la quale viene trasmessa la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Regalbuto (EN), contrada Feudo Grande e la relativa documentazione di rito;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del sig. Di Pasquale Vito, nato a Regalbuto il 2 settembre 1934, del sig. Lupica Silvio, nato a Enna il 9 febbraio 1969, della sig.ra Caserta Antonina Rita nata a Maletto il 6 agosto 1971, della sig.ra Catalano Puma Silvana, nata a Regalbuto il 28 settembre 1971, del sig. Catalano Puma Salvatore, nato a Gagliano Castelferrato l'1 luglio 1935, del sig. Liuzzo Scorpo Vittorio, nato a Tortorici il 20 maggio 1953, della sig.ra Liuzzo Scorpo Rosaria, nata a Regalbuto il 24 settembre 1957, del sig. Montagno Castagnolo Salvatore, nato a Regalbuto il 15 dicembre 1951, del sig. Montagno Castagnolo Giovanni, nato a Tortorici il 22 settembre 1948, del sig. Lupica Lucio, nato a Gagliano Castelferrato il 27 settembre 1960, del sig. Lupica Signorino nato a Gagliano Castelferrato il 6 novembre 1950, della sig.ra Triscari Sprimuto Carmela, nata a Gagliano Castelferrato il 21 dicembre 1957, del sig. Catalano Antonio Luigi, nato a Gagliano Castelferrato il 21 giugno 1958, del sig. Catalano Puma Giuseppe, nato a Regalbuto il 30 novembre 1954, della sig.ra Catalano Puma Nunzia nata a Gagliano Castelferrato il 12 marzo 1952 proprietari dei fondi ricadenti al foglio catastale n. 13, particelle 4, 12, 13, 14, 22, 31, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 62, 67, 68, 74, 76, 77, 79, 85, 100, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 154, 163, 164, 165, 171, 201, 203, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 225, in contrada Feudo Grande agro del comune di Regalbuto per una superficie complessiva di Ha 102.47.02, con le quali esprimono il consenso a che i terreni siano compresi all'interno di una zona cinologica per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia di tipo B con abbattimento del selvatico di allevamento;

Vista la proposta d'individuazione della zona cinologica prot. n. 1993 del 20 dicembre 2013 redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal dirigente della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dalla quale si evince che l'area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo B;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell'unità operativa n. 51, prot. n. 571 del 31 marzo 2014;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Enna hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale prot. n. 1858 del 29 novembre 2013;

Visto il verbale di istruttoria datato 29 aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio comunale di Regalbuto (EN), contrada Feudo Grande sul fondo agricolo, iscritto al n.c.t. del comune di Regalbuto al foglio di mappa n. 13, particelle 4, 12, 13, 14, 22, 31, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 62, 67, 68, 74, 76, 77, 79, 85, 100, 101, 102, 114, 115, 116, 117, 154, 163, 164, 165, 171, 201, 203, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 225 esteso complessivamente Ha 102.47.02, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 29 aprile 2014.

GUFO

(2014.19.1199)020

DECRETO 5 maggio 2014.

Concessione di una proroga all'Ente Parco delle Madonie per l'attuazione del piano di controllo della popolazione dei suidi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura ha conferito al dott. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio VII tutela e valoriz-

COPIA TRATTA DA GURS - PORTALE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE DELLA REGIONE SICILIANA - NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

zazione del patrimonio faunistico programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;

Visto l'allegato IV, lett. A, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d, che consente la possibilità di concedere deroghe, tra l'altro, per finalità didattiche e di ricerca;

Vista la legge n. 157/92;

Visti in particolare gli artt. 1 e 2 della citata legge n. 157/92;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 12 del 14 novembre 2008;

Visto il D.D. n. 919/2011 del 19 aprile 2011, con il quale è stata autorizzata l'attuazione del piano di controllo della popolazione di suidi all'interno del comprensorio interessato dal parco delle Madonie;

Vista la richiesta presentata dall'Ente Parco delle Madonie con nota n. prot. 934 del 25 marzo 2014, pervenuta a questo Assessorato in data 28 marzo 2014 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 26924, con la quale viene chiesta una proroga per l'attuazione del citato piano di controllo;

Vista la nota n. 30126 del 9 aprile 2014, con la quale il servizio VII tutela, valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria ha chiesto all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il parere circa la concessione della citata proroga;

Vista la nota n. 17027 del 22 aprile 2014, con la quale l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), esprime parere favorevole sulla concessione di una proroga per l'attuazione del piano di gestione dei suidi nel Parco delle Madonie;

Ritenuto di dovere accordare una proroga di tre anni all'Ente Parco delle Madonie per l'attuazione del citato piano di controllo;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, è concessa una proroga di anni tre per l'attuazione del piano di controllo della popolazione di suidi all'interno del comprensorio interessato dal parco medesimo approvato con D.D. n. 919/2011 del 19 aprile 2011.

Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli obblighi e le condizioni derivanti dall'applicazione del citato D.D. n. 919/2011 del 19 aprile 2011.

Art. 3

Con cadenza semestrale e al termine delle operazioni che saranno svolte sotto il controllo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, l'Ente Parco delle Madonie dovrà presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta, con particolare riguardo alla destinazione dei soggetti che saranno via via catturati, all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell'agricoltura, servizio VII tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico programmazione e gestione dell'attività venatoria, alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo ed all'ISPRA.

Palermo, 5 maggio 2014.

BARRESI

(2014.19.1206)121

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale Bompietro Agro Village, con sede in Bompietro, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMMERCIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e s.m.i. "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";

Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, concernente "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e s.m.i.";

Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006, (G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, (G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828 dell'8 dicembre 2006, (G.U.U.E. L 371 del 27 dicembre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, (G.U.U.E. n. L 379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2011) 9028 e adottato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 19 gennaio 2012;

COPIA TRATTA DA GURS - PARTE I
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE